

NORME COMPLEMENTARI

1.

L. 19 luglio 1967, n. 587. Rimborso spese e compenso ai commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile ⁽¹⁾ (*Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 29 luglio 1967).

(¹) Si vedano ora gli artt. 2545 terdecies e septiesdecies del codice civile.

(Estratto)

1. Nelle procedure di liquidazione delle società cooperative disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 (secondo comma) del codice civile sono posti a carico dello Stato le spese sostenute dai commissari liquidatori per gli atti richiesti dalla legge o dall'autorità governativa di vigilanza nonché i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudano per totale mancanza di attivo.

Quando nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi predetti è posta a carico dello Stato la differenza necessaria.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo precedente la somma da porsi a carico dello Stato è liquidata, con provvedimento del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dopo la presentazione dell'istanza del commissario liquidatore per la cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese.

La liquidazione delle spese di procedura si esegue in base alle annotazioni risultanti dal registro previsto dagli articoli 38 e 199 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (Suppl. ord. n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 16 ottobre 1973) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ L'art. 35 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46, ha stabilito che le parole: «esattore» ed: «esattoria» ove compaiono in questo provvedimento sono sostituite dalla parola: «concessionario».

(Estratto)

Titolo Primo

Riscossione delle imposte ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'art. 5, comma 5, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv., con modif., nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, così dispone:

«5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le misure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza».

Capo II

Riscossione mediante ruoli ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Questo capo è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.

28 quater. ⁽¹⁾ ⁽²⁾ Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. – 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ⁽³⁾ per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3 ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito ⁽⁴⁾. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro

sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali ⁽⁵⁾. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale ⁽⁶⁾. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto ⁽⁷⁾. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'art. 31, comma 1 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

⁽²⁾ Si veda il D.M. 19 novembre 2012 (G.U. Serie gen. - n. 259 del 6 novembre 2012).

⁽³⁾ Le parole: «maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale» sono state così sostituite dalle attuali: «nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» dall'art. 39, comma 1 bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella L. 23 giugno 2014, n. 89.

⁽⁴⁾ Questo periodo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 01, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 6 giugno 2013, n. 64.

⁽⁵⁾ L'originario quarto periodo è stato così sostituito dagli attuali periodi quarto, quinto e sesto, dall'art. 16, comma 10, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

32. Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili. – Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

33. Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi. – Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell'impo-

sta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

34. Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche. –

Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo ⁽¹⁾.

La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nell'ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

⁽¹⁾ Vedi art. 17, L. 13 aprile 1977, n. 114.

35. Solidarietà del sostituto di imposta. – Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido.

36. Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci. –

I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti ⁽¹⁾.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali

in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria ⁽¹⁾.

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell'articolo 39.

(1) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 28, comma 5, lett. a), del D.L.vo 21 novembre 2014, n. 175. A norma dell'art. 28, comma 6, del medesimo provvedimento, dall'entrata in vigore di queste disposizioni non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.

(2) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 28, comma 5, lett. b), del D.L.vo 21 novembre 2014, n. 175. A norma dell'art. 28, comma 6, del medesimo provvedimento, dall'entrata in vigore di queste disposizioni non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.

37. Rimborso di ritenute dirette. – Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ⁽¹⁾ chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.

(¹) Le parole: «entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile» sono state così sostituite dalle attuali: «entro il termine di decadenza di quarantotto mesi» dall'art. 34, comma 5, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

38. Rimborso di versamenti diretti. – Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto (¹) mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto (²) mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata (³).

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36 *bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (⁴), l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26 *quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26 *quater* o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26 *quater*, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti (⁵).

Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma (⁵).

(¹) Le parole: «entro il termine di decadenza di diciotto mesi» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 1, comma 5, della L. 13 maggio 1999, n. 133.

(²) Le parole: «diciotto mesi» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 34, comma 6, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(³) Per gli italiani residenti in Belgio, v. art. 6, D.L. 4 agosto 1987, n. 326, conv., nella L. 3 ottobre 1987, n. 403.

(⁴) Le parole: «dei versamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), è superiore all'imposta dovuta in base alla dichiarazione» sono state così sostituite

dalle attuali: «del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» dall'art. 3 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

(²) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 maggio 2005, n. 143.

39. (¹) (²) Sospensione amministrativa della riscossione. – 1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'art. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del cinque per cento annuo (³) [; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione] (⁴).

(¹) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 15 del D.L.vo 26 febbraio 1999, n. 46.

(²) A norma dell'art. 37, comma 1 quater, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite misure differenziate, nei limiti di cui al comma 1 ter del medesimo articolo, per gli interessi di cui a questo articolo.

(³) La misura degli interessi è stata ridotta dal sette al cinque per cento annuo, a decorrere dal 1° luglio 2003, dall'art. 5 del D.M. 27 giugno 2003 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. – n. 149 del 30 giugno 2003).

(⁴) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 10, comma 1, lett. b), del D.L.vo 24 settembre 2015, n. 159.

TITOLO SECONDO

Riscossione coattiva

CAPO I

Disposizioni generali

45. Riscossione coattiva. – 1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.

46. Delega ad altro concessionario. – 1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario

nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.

47. Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche. – 1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 85 in esenzione da ogni tributo ⁽¹⁾ e diritto.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

⁽¹⁾ La parola: «tassa» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 27 aprile 2001, n. 193, a decorrere dal 1° luglio 1999.

47 bis. ⁽¹⁾ Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili. – 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati ⁽²⁾ le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 40, lett. a), del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, n. 248.

⁽²⁾ Le parole: «e ai soggetti da essi incaricati» sono state inserite dall'art. 83, comma 23 ter, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133.

48. Tasse e diritti per atti giudiziari. – 1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.